



*Ministero  
della Pubblica Istruzione*

DIREZIONE GENERALE  
DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIV. III Sez. III

*Prot. N. 7790/C1I Alligati*

*Roma.* 9 OTT. 1991 19

Ministero dell'Industria del  
Commercio e dell'Artigianato  
Dir.Gen.del Commercio Interno  
e dei Consumi Ind.- Div.VIII

00100

ROMA

*Risposta al Foglio dell' 31/7/1991  
Div. ... Sez. ... N. 278515*

OGGETTO Legge 5/3/1990, n.46 - "Norme per la sicurezza degli  
impianti".

Si fa riferimento alla richiesta suindicata, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se i brevetti di specializzazione di "56 - Radiomontatori" e "Motorista di Artiglieria per Gruppi Elettrogeni", rilasciati dal Ministero della Difesa, possono costituire requisiti previsti dall'art.3 della legge 5/3/1990, n.46.

Al riguardo, si precisa che tali brevetti non costituiscono titoli di studio, in quanto sono tali solo quelli rilasciati da Istituti d'Istruzione Statali o legalmente riconosciuti, non sono equiparabili a titoli di studio, non essendo prevista da alcuna legge una equipol-  
lenza.

Pertanto, poichè l'art.3 legge 5/3/1990, n.46, prescrive possesso di laurea o diploma di scuola secondaria superiore, i certificati prodotti non risultano tra i requisiti richiesti dalla predetta legge.

A parere della scrivente, i certificati in parola non sono riportabili nemmeno alla fattispecie della lettera c) dell'art.3 della legge 5/3/1990, in quanto essa sembra riferirsi agli attestati rilasciati dai centri di <sup>formazione</sup> ~~promozione~~ professionale autorizzati dalla Regione e previsti dalla legge n.845 del 21/12/1978.

IL PRIMO DIRIGENTE

*Paul*

<p>COMMERIO</p>
<p>18 OTT. 1991</p>
<p>Prot. N. 7790/C1I</p>

FAR.